



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 5 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018, 2019 E 2020 E RELATIVI ALLEGATI.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **tredici** mese di **marzo** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Assente giustificata
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Zanella Giuliano e Costanzi Tullio, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere Brusegan Federico

OGGETTO: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018, 2019 E 2020 E RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Rilevato altresì che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Rilevato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomi locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e dei documenti allegati al 31 marzo 2018;

Preso atto della deliberazione consiliare 12 giugno 2017 n. 14 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2016;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 non è stato applicato avanzo di amministrazione;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Verificato che le previsioni di spesa corrente sono state definite nel rispetto e in coerenza con le riduzioni di spesa previste nel Progetto per la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malè, Rabbi e Terzolas, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 30 novembre 2016;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2017, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la Nota integrativa che costituisce l'Allegato n. 3;

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n.243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2,3 del medesimo schema;

Atteso che la legge di bilancio 2017 ha previsto che, per il triennio 2017 - 2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;

Rilevato altresì che, dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali, differentemente dagli anni precedenti, dovrà essere considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, esclusivamente finanziato dalle entrate finali (art. 9, commi 1 e 1- bis. Legge 24 dicembre 2012 n. 243; art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232);

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale 9 marzo 2016 n. 15 è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, e che pertanto dal 2019 sarà adottata la contabilità economico-patrimoniale ed il bilancio consolidato con riferimento al 2018;

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione 20 febbraio 2018 n. 20, ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione 20 febbraio 2018 n. 21, ha altresì approvato, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
- l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con il parere di data 28 febbraio 2018, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- la comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuto deposito del Documento unico di programmazione 2018-2020 e del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con relativi allegati è stata effettuata con nota prot. n. 2186.4.4 del 22 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, nonché sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018–2020, dei relativi allegati e della nota integrativa;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Atteso che, per adempiere alla predisposizione dello strumento di Gestione, nonché per provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spese, ricorrano i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Baggia Massimo, Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati (Allegato n. 1), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	58.575,00	56.500,00	56.500,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	1.629,51		
TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.191.200,00	1.191.200,00	1.191.200,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	1.184.484,00	1.184.484,00	1.184.484,00
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	2.532.660,00	2.535.344,00	2.535.434,00
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	980.048,00	330.072,00	83.401,00
TITOLO 5 – Entrate per riduzione di attività finanziarie			
TITOLO 6 – Accensione di prestiti			
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
Avanzo di Amministrazione			
TOTALE	8.061.596,51	7.410.600,00	7.164.019,00

PARTE SPESA	2018	2019	2020
TITOLO 1 – Spese correnti	4.864.500,00	4.954.922,00	4.954.822,00
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	1.071.677,51	330.072,00	83.401,00
TITOLO 4 – Rimborso di prestiti	12.419,00	12.606,00	12.796,00
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
TOTALE	8.061.596,51	7.410.600,00	7.164.019,00

2. Di approvare gli altri allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Allegato n. 2), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. Di approvare la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2018-2020 (Allegato n. 3), nel quale si richiama la presente, che firmata dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di data 28 febbraio 2018, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
5. Di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà lo strumento di Gestione per il triennio 2018-2020;
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Baggia Massimo, Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to Brusegan Federico

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé, 15 MAR. 2018



Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 15.03.2018 al giorno 25.03.2018

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 15.03.2018

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio